Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **173.**
Modificazione allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa Pag. 3399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **174.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . Pag. 3399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **175.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 3399

Avviso di rettifica alla legge 26 aprile 1985, n. 162: « Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 4 maggio 1985) . Pag. 3400

Avviso di rettifica al decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, recante: « Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 4 maggio 1985) Pag. 3400

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1985, n. 143: « Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale » Pag. 3400

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 6 maggio 1985.
Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma. Pag. 3405

DECRETO 6 maggio 1985.
Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici notificazioni nel distretto della corte di appello di Milano . . . . Pag. 3405

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 26 aprile 1985.
Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente dalle Barbados . . . . Pag. 3406

Ministero del tesoro

DECRETO 23 febbraio 1985.
Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1984, a sette anni, emessi per lire 7.000 miliardi . . . . Pag. 3406

DECRETO 19 marzo 1985.
Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1984, a sette anni, emessi per lire 6.500 miliardi . . . . Pag. 3407

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 3409

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Iscrizione dell'associazione « A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli », in Casapesenna, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Pag. 3409

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Grantorto, Manzano, Buttrio, Cencenighe Agordino, Grosseto e Sala Baganza . . . . Pag. 3409

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni. Pag. 3409

Ministero del tesoro:

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987 Pag. 3409

Medie dei cambi e dei titoli del 7 e 8 maggio 1985. Pag. 3410

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma . . . . Pag. 3414

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma . . . . Pag. 3414

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia . . . . Pag. 3414

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Ancona . . . . Pag. 3414

Concorso a tre posti di coadiutore presso l'Università di Camerino . . . . Pag. 3415

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Modena . . . . Pag. 3415

Avviso di rettifica al comunicato concernente il diario delle prove d'esame del concorso a tredici posti di segretario presso l'Università di Palermo. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 349 del 20 dicembre 1984). Pag. 3416

Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale . . . . Pag. 3416

Istituto centrale di statistica: Diari e sede delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di direttore di divisione con funzioni dirigenziali disponibili alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva. Pag. 3417

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3417

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985, n. **8.**
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985 . . . . Pag. 3418

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1985, n. **9.**
Modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 12, 13, 14 e 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 . . . Pag. 3418

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1985, n. **10.**
Norme per l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 . . . . Pag. 3419

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. **11.**
Norme per le realizzazioni di centri di accoglienza notturna nel comune di Roma . . . . Pag. 3426

Regione Toscana

Avviso di rettifica alla legge regionale 29 ottobre 1984, n. 60, recante disciplina e finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 7 novembre 1984 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984) . . . . Pag. 3427

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 13 MAGGIO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 252 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1984.

(2349)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **173.**

Modificazione allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 46 viene soppresso e sostituito dal seguente: « Gli alunni del corso ordinario hanno diritto dal 1° settembre fino al 31 luglio ad alloggio e vitto gratuito da parte della Scuola, all'uso della biblioteca ed a un "contributo didattico" il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio direttivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **174.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

poetica e retorica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **175.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di « tisiologia » cambia la denominazione in quello di « tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 158

Avviso di rettifica alla legge 26 aprile 1985, n. 162: « Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 4 maggio 1985).

Nell'art. 3, comma 2, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: « I posti disponibili alla data del 31 *gennaio* 1984... », leggasi: « I posti disponibili alla data del 31 *dicembre* 1984... ».

Avviso di rettifica al decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, recante: « Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 4 maggio 1985).

Nell'art. 2 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ...con decreto del Ministro della sanità, sentiti... », leggasi: « ...con decreto del Ministro della sanità, *d'intesa con il Ministro per l'ecologia,* sentiti... ».

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 46 del 22 febbraio 1985 e avviso di rettifica in « Gazzetta Ufficiale » n. 88 del 13 aprile 1985), **coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1985, n. 143** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 96 del 23 aprile 1985): **« Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, *primo comma, della legge* 11 *dicembre* 1984, *n.* 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonchè a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.

4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.

5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

2-bis. *Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:*

« Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

2-ter. *Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso.*

Art. 3.

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

Art. 3-bis.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio nazionale dell'impiego ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.

2. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole « non alimentari ».

3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.

Art. 6.

1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al *31 maggio 1985.*

2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto articolo 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo articolo 2 è differito al 31 dicembre 1985.

3. Nel settimo comma del citato articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole « sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 7.

1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire *150* miliardi per le finalità di cui *agli articoli 2 e 4* della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi accordati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa.

2-bis. *In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni.*

Art. 8.

(*Soppresso*)

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione, oltre l'art. 1 recante le modifiche al decreto-legge convertito, contiene l'art. 2, che dispone quanto appresso:

Art. 2. — Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (che indica le aziende ai cui lavoratori si applica il trattamento straordinario di integrazione salariale), è il seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a contentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

Il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, ha stabilito, nell'art. 1, che:

« Il termine per la definizione con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500. Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali ».

L'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 482 del 1982 ha disposto che:

« Il trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983 ».

Quest'ultimo termine del 31 dicembre 1983 è stato, poi, prorogato fino al 31 dicembre 1984 dall'art. 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18.

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 482 del 1982 (di cui si è sopra riportato l'art. 2) è il seguente:

« Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria ».

Nota all'art. 1, *comma* 3:

Il testo dei primi due commi dell'art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193 è il seguente:

« In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

Nota all'art. 1, *comma* 5:

La legge 5 novembre 1968, n. 1115, concerne « *Estensione, in* favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati ».

Nota all'art. 2, *comma 2-ter*:

La legge 29 maggio 1982, n. 297 disciplina il trattamento di fine rapporto. Si riportano i primi sei commi dell'art. 2 di detta legge:

« Art. 2. (*Fondo di garanzia*). — E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

Nota all'art. 3, *comma* 1:

Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è il seguente:

« Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dallo articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi ».

L'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, nel primo comma, dispone:

« Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonché da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi ».

Secondo l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301:

« Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione di lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali ».

Ulteriori proroghe dello stesso trattamento sono state disposte dalle leggi successive alle quali la disposizione riportata all'inizio fa rinvio.

Nota all'art. 3, *comma* 2:

Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, è il seguente:

« Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualficazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'art. 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le

amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al novanta per cento con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato».

Nota all'art. 5, *comma* 1:

L'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, reca disposizioni in materia di distribuzione commerciale. Secondo il primo comma di detto art. 8:

«le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984».

Nota all'art. 5, *comma* 2:

Si trascrive il testo dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, come risultante a seguito della modifica:

«Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso».

Nota all'art. 5, *comma* 3:

— L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (*Credito agevolato al commercio*), disciplina il fondo per il finanziamento delle agevolazioni, che è gestito da un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— Il testo degli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato è il seguente:

«Art. 277. — La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso, attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso nei relativi inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento».

«Art. 291. — I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto.

A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi.

La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari.

I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte».

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 2, commi primo, secondo e settimo, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (*Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.*):

«Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

(*Omissis*).

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione».

Nota all'art. 7, *comma* 1:

— Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

«Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida».

— Per l'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, v. la nota all'art. 6. Dell'art. 4 di detta legge si riportano i primi tre commi:

« Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non puo superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La misura di contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entità di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa ».

Nota all'art. 7, comma 2:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, v. la nota all'art. 7, comma 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'art. 55 di questo testo normativo concerne le sopravvenienze attive, le quali — secondo l'ultimo comma dello stesso articolo — se vengono accantonate in apposito fondo del passivo, « concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci ».

L'art. 58 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 disciplina la deducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi; l'art. 74 detta le norme generali sui componenti del reddito di impresa.

Nota all'art. 7, comma 2-bis:

L'art. 7, sesto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (*Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*) dispone:

« La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e le altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio ».

Il primo comma dell'art. 4 della stessa legge elenca le agevolazioni finanziarie che possono essere concesse alle iniziative industriali con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Nota all'art. 2 della legge di conversione:

Il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, non convertito in legge, concerneva « *Proroga di interventi in imprese in crisi* », ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984.

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, non convertito in legge, aveva lo stesso titolo di quello di cui si pubblica il testo coordinato, ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

(2380)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Roma, in data 11 aprile 1985, con la quale si comunica il mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma dal 25 marzo al 5 aprile 1985, a causa della astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici dei messi di conciliazione del comune di Roma dal 25 marzo 1985 al 5 aprile 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2500)

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici notificazioni nel distretto della corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Milano, in data 23 gennaio e 4 aprile 1985, con le quali si comunica il mancato funzionamento di alcuni uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto a causa delle abbondanti precipitazioni nevose del gennaio scorso;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti qui di seguito indicati, per il periodo di tempo a fianco di ciascuno

specificato, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) ufficio unico presso la corte di appello di Milano: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

2) ufficio unico presso il tribunale di Lodi: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

3) ufficio unico presso il tribunale di Monza: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

4) ufficio unico presso il tribunale di Pavia: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

5) ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Abbiategrasso: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

6) ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Legnano: dal 14 gennaio 1985 al 24 gennaio 1985;

7) ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Rho: dal 14 gennaio 1985 al 31 gennaio 1985.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2501)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1985.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente dalle Barbados.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che i suddetti certificati per il rum prodotto nelle Barbados possono essere rilasciati dal Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal Ministero dell'industria e del commercio delle Barbados sono idonei ad attestare la rispondenza del rum delle Barbados ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che il rum possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che il rum non contiene alcool di sintesi e che è stato invecchiato almeno tre anni nel caso di rum puro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2422)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1984, a sette anni, emessi per lire 7.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214049/66-AU-73 in data 17 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 1, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi con decreto ministeriale del 2 novembre 1984;

Visto il proprio decreto n. 215996/66-AU-73 in data 24 dicembre 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 17 ottobre 1984, ad accertare in nominali lire 7.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 17 ottobre 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1984 - rimborsabili il 1° novembre 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 2.100.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 7.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.050.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° maggio 1985.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1985 al 1991.

L'onere relativo all'anno 1985 é di L. 2.100.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 307

(2502)

DECRETO 19 marzo 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1984, a sette anni, emessi per lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215061/66-AU-75 in data 17 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1984, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 135, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi con decreto ministeriale del 3 dicembre 1984;

Visto il proprio decreto n. 310046/66-AU-75 in data 31 gennaio 1985, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 17 novembre 1984, ad accertare in nominali lire 6.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 17 novembre 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1985, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1984 - rimborsabili il 1° dicembre 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.950.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 6.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 975.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1985.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1985 al 1991.

L'onere relativo all'anno 1985 è di L. 1.950.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1985
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 126

(2503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 24 aprile 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Claude Talbot Charland, ambasciatore del Canada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 24 aprile 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, ambasciatore della Repubblica federale del Brasile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 24 aprile 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jacobo C. Clave, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione « A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli », in Casapesenna, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli », in Casapesenna (Caserta), via S. Elena, 22, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 121 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è risconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2262)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Grantorto, Manzano, Buttrio, Cencenighe Agordino, Grosseto e Sala Baganza.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 1830, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal dèmanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Roggia Lupia, segnato nel catasto del comune di Grantorto (Padova) al foglio n. 6, mappale 340 1/2 di mq 85 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 2274, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex Reggia Cividina, segnati nel catasto del comune di Manzano, frazione di Manzinello; al foglio n. 24 mappale 178 1/2 (mq 190) e nel catasto del comune di Buttrio, frazione Camino al foglio n. 11, mappali 116 1/2 e 182 1/2 (mq 875) di complessivi mq 1065, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 26 aprile 1984, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 2514, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Biois, e dei manufatti insistenti su alcuni tratti, segnati nel catasto del comune di Cencenighe Agordino (Belluno) al foglio n. 8, mappali 300 (mq 4.035); 414 (mq 30); 415 (mq 35); 416 (mq 40); 422 (mq 150); 423 (mq 400) di complessivi mq 4.690 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 5 gennaio 1983 e 27 ottobre 1983 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 2584, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato del fosso « Carpina » segnato nel catasto del comune di Grosseto al foglio n. 164, di complessivi mq 3.150 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 aprile 1984 in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 2587, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Baganza, con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del comune di Sala Baganza (Parma) al foglio n. 24 mappale 129 di complessivi mq 3.065 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 novembre 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

(2314)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 55 del 22 marzo 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di zoologia quale contributo per il « Simposio internazionale sulla biologia, ecologia, genetica ed importanza economica del lombrico ».

(2266)

Con decreto del prefetto di Modena n. 56 del 22 marzo 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica per l'acquisizione di nuove attrezzature, dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena della somma di L. 1.000.000 sempre per l'acquisto di nuove attrezzature e dalla sig.ra Marcella Cazzato di Modena di una macchina da scrivere elettronica Xerox mod. 630 a favore dell'istituto di semeiotica medica (cattedra di clinica medica generale e terapia medica III).

MINISTERO DEL TESORO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentatre serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 27 maggio, nella mdesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno riborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2553)

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2023 —	2023 —	2023,80	2023 —	—	2023,75	2024,500	2023 —	2023 —	2023 —
Marco germanico	634,500	634,500	633,95	634,500	—	634,50	634,500	634,500	634,500	634,50
Franco francese	208,190	208,190	208,20	208,190	—	208,24	208,300	208,190	208,190	208,18
Fiorino olandese	560,850	560,850	561,70	560,850	—	561,17	561,500	560,850	560,850	560,85
Franco belga	31,595	31,595	31,61	31,595	—	31,59	31,600	31,595	31,595	31,60
Lira sterlina	2429,900	2429,900	2439,50	2429,900	—	2430,45	2431 —	2429,900	2429,900	2429,90
Lira irlandese	1983 —	1983 —	1987 —	1983 —	—	1983 —	1983 —	1983 —	1983 —	—
Corona danese	176,160	176,160	176 —	176,160	—	176,17	176,190	176,160	176,160	176,15
Dracma	14,410	14,410	14,36	14,410	—	—	14,410	14,410	14,410	—
E.C.U.	1420,700	1420,700	1419 —	1420,700	—	1420,85	1421 —	1420,700	1420,700	1420,70
Dollaro canadese	1465,600	1465,600	1465 —	1465,600	—	1465,42	1465,250	1465,600	1465,600	1465,60
Yen giapponese	7,999	7,999	8,01	7,999	—	7,99	7,992	7,999	7,999	7,99
Franco svizzero	752,950	752,950	754 —	752,950	—	752,75	752,600	752,950	752,950	752,95
Scellino austriaco	90,190	90,190	90,2350	90,190	—	90,21	90,240	90,190	90,190	90,18
Corona norvegese	221,100	221,100	221 —	221,100	—	220,88	220,670	221,100	221,100	221,10
Corona svedese	220,600	220,600	220,75	220,600	—	220,55	220,500	220,600	220,600	220,60
FIM	305,900	305,900	306 —	305,900	—	305,95	306 —	305,900	305,900	—
Escudo portoghese	11,040	11,040	11,13	11,040	—	11,05	10,980	11,040	11,040	11,05
Peseta spagnola	11,316	11,316	11,33	11,316	—	11,32	11,319	11,316	11,316	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1985

Dollaro USA 2023,750
Marco germanico 634,500
Franco francese . . . 208,245
Fiorino olandese 561,175
Franco belga 31,597
Lira sterlina 2430,450
Lira irlandese . . . . . 1983 —
Corona danese 176,175
Dracma 14,410
E.C.U. 1420,850
Dollaro canadese 1465,425
Yen giapponese 7,995
Franco svizzero 752,775
Scellino austriaco . . . 90,215
Corona norvegese . . 220,885
Corona svedese . . 220,550
FIM 305,950
Escudo portoghese . . 11,010
Peseta spagnola . . 11,317

Media dei titoli del 7 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98,500
» 6 % » » 1971-86 . .	95,950
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90 . .	92,700
» 9 % » » 1976-91 . .	91,750
» 10 % » » 1977-92 . .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1-6-1983/85 .	100 —
» » » » 1-1-1982/86 .	101,700
» » » » 1-3-1982/86 . .	101,800
» » » » 1-5-1982/86 . .	103,125
» » » » 1-6-1982/86 . .	102,400
» » » » 1-7-1982/86 . .	102,650
» » » » 1-8-1982/86 .	102 —
» » » » 1-9-1982/86 .	101,725
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,700
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,050
» » » » 1-12-1982/86 .	102,875
» » » » 1-7-1983/86 .	100,875
» » » » 1-8-1983/86 .	100,825
» » » » 1-9-1983/86 . .	100,600
» » » » 1-10-1983/86 .	100,625
» » » » 1-1-1983/87 . .	102,400
» » » » 1-2-1983/87 .	102,600
» » » » 1-3-1983/87 .	102,500
» » » » 1-4-1983/87 .	102,375
» » » » 1-5-1983/87	102,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/87 . .	102,800
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,250
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,650
» » » » 1-7-1983/88 . .	103,100
» » » » 1-8-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-9-1983/88 . .	103,950
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,925
» » » » 1-1-1984/88 . .	100,850
» » » » 1-2-1984/88 . .	101,250
» » » » 1-3-1984/88 . .	102,100
» » » » 1-4-1984/88 .	102,050
» » » » 1-5-1984/88 . .	102,075
» » » » 1-6-1984/88 . .	102,325
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,125
» » » » 1-1-1984/91 .	104,125
» » » » 1-2-1984/91 .	104,225
» » » » 1-3-1984/91 . .	102,100
» » » » 1-4-1984/91 . .	102,050
» » » » 1-5-1984/91 . .	102,075
» » » » 1-6-1984/91 . .	102,325
» » » » 1-7-1984/91 . .	102,325
» » » » 1-8-1984/91 . .	101,650
» » » » 1-9-1984/91 . .	101,100
» » » » 1-10-1984/91 . .	101 —
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-7-1985	100,250
» » » 17 % 1-10-1985	101,200
» » » 16 % 1-1-1986	101,200
» » » 14 % 1-4-1986	100,200
» » » 13,50 % 1-7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	113,775
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,700
» » » » 1983/90 11,50 %	107,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: Marolda

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2025 —	2025 —	2025,20	2025 —	2025 —	2025,50	2026 —	2025 —	2025 —	2025 —
Marco germanico	634,500	634,500	634,75	634,500	634,50	634,50	634,500	634,500	634,500	634,50
Franco francese	208,350	208,350	208,70	208,350	208,25	208,36	208,370	208,350	208,350	208,35
Fiorino olandese	562,350	562,350	561,90	562,350	562,25	562,36	562,380	562,350	562,350	562,35
Franco belga	31,589	31,589	31,61	31,589	31,50	31,59	31,600	31,589	31,589	31,59
Lira sterlina	2453,100	2453,100	2450 —	2453,100	2453,50	2453,85	2454,600	2453,100	2453,100	2453,10
Lira irlandese	1989,750	1989,750	1987 —	1989,750	1990 —	1989,87	1990 —	1989,750	1989,750	—
Corona danese	176,800	176,800	176,70	176,800	176,75	176,80	176,800	176,800	176,800	176,80
Dracma	14,480	14,480	14,40	14,480	—	—	14,440	14,480	14,480	—
E.C.U.	1421,600	1421,600	1420,80	1421,600	1421,50	1421,50	1421,400	1421,600	1421,600	1421,60
Dollaro canadese	1464,100	1464,100	1465 —	1464,100	1464 —	1464,17	1464,250	1464,100	1464,100	1464,10
Yen giapponese	7,999	7,999	8,01	7,999	8 —	7,99	8 —	7,999	7,999	7,99
Franco svizzero	755,300	755,300	755,50	755,300	755,25	755,35	755,400	755,300	755,300	755,30
Scellino austriaco	90,320	90,320	90,35	90,320	90,25	90,32	90,320	90,320	90,320	90,32
Corona norvegese	221,780	221,780	221,50	221,780	221,75	221,76	221,750	221,780	221,780	221,78
Corona svedese	221,090	221,090	221 —	221,090	221 —	221,06	220,950	221,090	221,090	221,08
FIM	306,460	306,460	306,50	306,460	306,50	306,48	306,500	306,460	306,460	—
Escudo portoghese	11,020	11,020	11,12	11,020	11,10	11,10	11,190	11,020	11,020	11,02
Peseta spagnola	11,304	11,304	11,30	11,304	10,30	11,30	11,309	11,304	11,304	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1985

Dollaro USA	2025,500	Lira irlandese	1989,875	Scellino austriaco	90,320
Marco germanico	634,500	Corona danese	176,800	Corona norvegese	221,765
Franco francese	208,360	Dracma	14,460	Corona svedese	221,020
Fiorino olandese	562,365	E.C.U.	1421,500	FIM	306,480
Franco belga	31,594	Dollaro canadese	1464,175	Escudo portoghese	11,105
Lira sterlina	2453,850	Yen giapponese	7,999	Peseta spagnola	11,306
		Franco svizzero	755,350		

Media dei titoli dell'8 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,950
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 6-1983/85	100 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,775
» » » » 1- 5-1982/86	102,750
» » » » 1- 6-1982/86	102,650
» » » » 1- 7-1982/86	102,500
» » » » 1- 8-1982/86	102,200
» » » » 1- 9-1982/86	101,800
» » » » 1-10-1982/86	101,775
» » » » 1-11-1982/86	102,075
» » » » 1-12-1982/86	102,700
» » » » 1- 7-1983/86	100,800
» » » » 1- 8-1983/86	100,750
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	102,400
» » » » 1- 2-1983/87	102,600
» » » » 1- 3-1983/87	102,475
» » » » 1- 4-1983/87	102,250
» » » » 1- 5-1983/87	102,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,725
» » » » 1-11-1983/87	101,350
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	103,100
» » » » 1- 8-1983/88	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,900
» » » » 1-10-1983/88	102,875
» » » » 1-11-1983/88	103,400
» » » » 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	101,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,600
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	101,250
» » » » 1- 6-1984/88	101,350
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,175
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,35
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1984/91	101,625
» » » » 1- 9-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,250
» » » 17 % 1-10-1985	101,150
» » » 16 % 1- 1-1986	101,225
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,825
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,800
» » » » 1983/90 11,50 %	107,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Istituto di psichiatria infantile - seconda cattedra - via dei Sabelli, n. 108 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(2565)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica neurologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatto su carta legale e corredate dei titoli valutali, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, nel modo così fissato:

prima prova scritta: ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova scritta (prova pratica con relazione scritta): ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(2566)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia antica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(2464)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di strade e trasporti . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di strade e trasporti, facoltà di ingegneria, Monte D'Ago, Ancona, alle ore 9 dei giorni 10 e 11 giugno 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2465)

Concorso a tre posti di coadiutore presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa (quarta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Camerino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(2463)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per il centro di microscopia elettronica) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche, in chimica, in fisica, in farmacia e in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto matematico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, per un posto alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Modena.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra, di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969, o diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Modena.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

centro di calcolo elettronico . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(2461)

Avviso di rettifica al comunicato concernente il diario delle prove d'esame del concorso a tredici posti di segretario presso l'Università di Palermo. (Diario pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 349 del 20 dicembre 1984).

Nel comunicato concernente il diario citato in epigrafe dove è scritto: «prova *grafica*: 6 luglio 1985 - ore 8», deve intendersi: «prova *pratica*: 6 luglio 1985 - ore 8».

(2467)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 3, in data 30 aprile 1985, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.127.3 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico, professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sui ruminanti minori - Andria (Bari);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.127.2 del 23 febbraio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sui ruminanti minori - Andria (Bari);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.4 del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto di geologia marina - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.5 del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto di geologia marina - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.3/P del 16 maggio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.5 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.74.9 del 4 maggio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio di microrganismi autotrofi - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.40.3 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica quantistica - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.40.4 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica quantistica - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.11 del 12 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.13 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.26 del 31 luglio 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.1.27 del 31 luglio 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.7 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.8 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.9 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.87.5 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto biosintesi vegetali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.7 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.8 del 27 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.139.2 dell'11 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la pianificazione e la gestione del territorio - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.10 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.77.6 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.7 del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.45.8 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di biofisica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.6.28 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.100.1 del 25 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologie biomediche - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.1.15 del 4 aprile 1984 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di acustica «O.M. Corbino» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.125.8 del 21 dicembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la geocronologia e geochimica delle formazioni recenti - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.78.5 del 12 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.20 del 23 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.24 del 21 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.22 del 17 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.23 del 25 ottobre 1983 a dieci posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.24 del 31 luglio 1984 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'unità regionale del Lazio - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.25 del 17 ottobre 1984 a quattro posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.26 del 27 ottobre 1984 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso i servizi dell'amministrazione centrale - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.7.1.14 del 31 luglio 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio tecnico immobiliare - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.143.2 del 13 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi - Salerno;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.143.3 del 14 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi - Salerno;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.138.6/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di ricerca e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri - San Giuliano Milanese (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.138.7/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di ricerca e sviluppo nell'impiego degli elastomeri - San Giuliano Milanese (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.18.22 del 19 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.149.2 del 31 luglio 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.149.1 del 31 luglio 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.8 del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmo-geofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.9 del 29 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmo-geofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.10 del 29 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmo-geofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.98.3 del 4 aprile 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.98.4 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo - Torino.

(2469)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diari e sede delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di direttore di divisione con funzioni dirigenziali disponibili alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi tre posti di direttore di divisione con funzioni dirigenziali disponibili alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetti con deliberazione numero 40/P del 22 febbraio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino n. 45, secondo il seguente diario:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti disponibili al 31 dicembre 1983: giorni 1 e 2 ottobre 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto disponibile al 31 dicembre 1984: giorni 4 e 5 ottobre 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Il presente comunicato ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(2529)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 109 del 10 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Bologna: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di operatore tecnico e a tre posti di archivista dattilografo.

Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Cremona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di applicato/a ufficio di segreteria e un posto di applicato/a ufficio di ragioneria.

Unità sanitaria locale n. 22 «Valtiberina», in Sansepolcro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985, n. 8.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1985 e comunque non oltre il 10 febbraio 1985, secondo gli stati di previsione e con le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, con esclusione delle autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento legislativo di rifinanziamento delle leggi regionali per l'anno 1985.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1985, n. 9.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 12, 13, 14 e 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 9 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, è così integrato con l'aggiunta della seguente lettera *f*):

« *f*) alla formazione in via sperimentale di operatori dei servizi sociali e sanitari. ».

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, è così sostituito:

« Art. 12 - *Attività formative al di fuori dei centri soggette ad autorizzazione preventiva.* — La Regione, tenuto conto delle esigenze della programmazione socio-sanitaria nazionale e regionale e nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione autorizza la istituzione ed il funzionamento di scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, di cui al precedente art. 2, presso enti pubblici e privati nonché presso associazioni di cui all'art. 36 del codice civile, che gestiscono servizi socio-sanitari o che operano nel campo della didattica o dell'intervento sociale.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è concessa nel rispetto della normativa nazionale esistente e sempre che l'eventuale tirocinio pratico abbia luogo presso presidi sociali e sanitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale o comunque ritenuti idonei dalla Regione.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione professionale e sentita la competente commissione consiliare permanente.

A tal fine gli enti e le associazioni interessate devono produrre apposita istanza all'assessorato regionale all'istruzione professionale corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale viene espressa la volontà di istituire la scuola od il corso;

b) statuto della scuola ed ordinamenti didattici dei singoli corsi che si intendono svolgere in conformità, quando abbiano carattere ricorrente e non siano di natura sperimentale, a schemi approvati dalla giunta regionale con le procedure di cui all'art. 17 della presente legge;

c) programma dettagliato dei corsi;

d) indicazioni sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto delle norme vigenti in materia;

e) elenco numerico del personale docente e non docente con l'indicazione delle relative qualifiche e del trattamento economico e normativo previsto;

f) indicazione dei mezzi finanziari disponibili per l'impianto ed il funzionamento della scuola e dei corsi;

g) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti svolgeranno il tirocinio pratico;

h) proposta relativa al numero massimo di studenti da ammettere ai singoli corsi;

i) atto costitutivo e statuto dell'ente od associazione ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, è così sostituito:

« Art. 13 - *Finanziamento attività formative svolte al di fuori dei centri.* — La Regione può concedere sovvenzioni agli enti pubblici ed alle associazioni, di cui al primo comma dell'art. 12 della presente legge, autorizzati ad istituire e far funzionare scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, a condizione che non abbiano fine di lucro e che l'attività formativa sia conforme agli obiettivi della programmazione regionale.

Le sovvenzioni sono concesse in via prioritaria agli enti locali territoriali ed agli enti operanti nel campo socio-sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze della programmazione socio-sanitaria. ».

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, è così sostituito:

« Art. 14 - *Controllo sul funzionamento.* — Il controllo sulle attività di formazione professionale delle scuole e dei corsi sovvenzionati è esercitato dalla Regione almeno una volta all'anno durante lo svolgimento del corso, limitatamente ai corsi di durata almeno annuale.

Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni corso gli enti gestori di corsi sovvenzionati presentano alla Regione il rendiconto economico-finanziario relativo al corso stesso, nonché una relazione contenente la valutazione generale dell'attività formativa svolta e l'esame degli eventuali elementi di sperimentazione o di innovazione. ».

Art. 5.

L'art. 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, è così sostituito:

« Art. 32. — Le somme necessarie per l'attuazione delle attività di cui alla presente legge sono indicate nei piani pluriennale ed annuale e fanno carico agli appositi capitoli

n. 06735, n. 13010 e n. 13013 del bilancio regionale la cui competenza è costituita rispettivamente dai fondi regionali liberi da vincoli di destinazione e dal fondo sanitario regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1985, n. **10.**

Norme per l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 9 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 1.

Richiesta di indizione dei concorsi

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali attivano le procedure concorsuali per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei servizi delle unità sanitarie locali medesime e dei quali si renda necessaria la copertura, rispettivamente:

1) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

a) ruolo sanitario, tabelle A, B, C, D, E, F, G;
b) ruolo professionale, tabelle A, B, C, D;
c) ruolo tecnico, tabelle A, B, C;
d) ruolo amministrativo, tabella A;

2) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

a) ruolo sanitario, tabelle H, I, L, M, N, limitatamente al quadro 1;
b) ruolo tecnico, tabelle D, E;
c) ruolo amministrativo, tabella B.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si renderanno vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alle date stesse e fino alla scadenza del semestre successivo, rispettivamente, alle date di cui al primo comma del successivo art. 2.

Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno.

Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione, nella quale devono figurare l'indicazione delle spese conseguenti all'assunzione e le modalità di copertura delle stesse, l'indicazione dei posti per cui si richiede il tempo pieno nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie. Alle richieste devono essere allegate le piante organiche in vigore ed una relazione sullo stato di copertura delle stesse.

In mancanza di dette indicazioni la giunta regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi. La giunta regionale verifica la rispondenza delle richieste formulate dalle unità sanitarie locali alle direttive impartite dalla Regione per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

I posti vacanti alle date di cui al precedente primo comma e quelli di cui possa essere prevista la vacanza nei modi e nei tempi di cui al precedente secondo comma, per i quali non sia stata presentata nei termini e nei modi di cui al presente articolo richiesta di indizione di concorso, non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, la unità sanitaria locale potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

Art. 2.

Indizione dei concorsi

La giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi, sulla base delle richieste pervenute da parte delle unità sanitarie locali, nella prima seduta utile successiva rispettivamente al 31 marzo per i posti di cui al precedente art. 1, primo comma, punto 1) ed al 30 settembre per i posti di cui al primo comma, punto 2), dello stesso articolo.

I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore. Tale personale può partecipare ai concorsi per posti, di pari posizione funzionale, di area funzionale diversa da quella di appartenenza.

I concorsi sono indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, di seguito denominato decreto ministeriale, concernente: « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761 ».

Art. 3.

Pubblicità dei bandi

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono tenuti, sulla base delle indicazioni della giunta regionale e su richiesta della stessa, all'attuazione delle norme vigenti in materia di pubblicità con particolare riguardo all'art. 2, quinto comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale ovvero presentate direttamente agli uffici competenti al loro ricevimento e devono essere redatte a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale.

Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione e recare l'avvertenza che il termine previsto dal bando è perentorio.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

Nella domanda di ammissione ai concorsi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le unità sanitarie locali presso le quali il candidato è disposto a prestare servizio. L'indicazione può comprendere una, più o tutte le unità sanitarie locali.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare, a pena dell'esclusione dal concorso, se siano disponibili o meno ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 5.

Registrazione delle domande e verbale di chiusura

Per ciascun concorso è istituito un apposito protocollo per la registrazione della domanda di ammissione.

L'addetto alla registrazione ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di

ammissione, alla chiusura del protocollo di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento delle domande pervenute nei termini.

In separato verbale, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente secondo comma, vengono registrate le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando, con indicazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

Art. 6.
Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione. La giunta regionale dispone altresì, con provvedimento motivato, la esclusione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso decreto ministeriale e dalla presente legge, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore, può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

Art. 7.
Commissione di sorteggio

La commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del decreto ministeriale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Nello stesso provvedimento è individuato il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa nonché le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere eventualmente utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di nominativi non inferiore a dieci, nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del citato art. 7 del decreto ministeriale.

I funzionari devono appartenere a posizione funzionale per accedere alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

Art. 8.
Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici è pubblico e si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura.

In un'urna vengono collocati dieci contrassegni uguali, ciascuno recante un numero compreso tra zero e nove.

Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna ed i contrassegni numerati.

Prima di ciascun sorteggio viene verificato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.

Ai fini della determinazione del numero sorteggiato viene effettuato un numero di sorteggi pari alle cifre che compongono il numero complessivo di iscritti nel ruolo di cui al precedente quarto comma, iniziando dalle unità e sorteggiando successivamente quello delle decine, delle eventuali centinaia e così via.

Dopo ciascuna estrazione il contrassegno estratto deve essere mostrato al pubblico e ricollocato nell'urna.

Per ogni commissione vengono sorteggiati, per ciascun componente titolare, almeno due componenti di riserva per eventuali sostituzioni.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale.

Nei casi di cui al precedente nono comma gli elenchi nominativi, debitamente numerati, devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le operazioni di sorteggio.

La data ed il luogo del sorteggio devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Il presidente della giunta regionale può delegare le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi a consiglieri regionali od a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con deliberazione della giunta regionale dalla quale deve risultare l'eventuale espressa delega delle funzioni di presidente delle commissioni stesse da parte del presidente della giunta regionale.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti a concorso.

La giunta regionale sceglie i funzionari della Regione o delle unità sanitarie locali da nominare segretari nelle commissioni esaminatrici dei concorsi nonché nelle sottocommissioni e nei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale tra il personale appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

La deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Oltre ai compiti previsti del decreto ministeriale, il segretario provvede, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione, ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori della commissione. In particolare cura la predisposizione delle sedi di esame, delle attrezzature e dei materiali eventualmente necessari e collabora al reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice la giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento della procedura concorsuale nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 5, settimo comma, del decreto ministeriale.

Art. 10.
Comitati per la vigilanza e la raccolta degli elaborati

I comitati di cui all'art. 6, ottavo comma, del decreto ministeriale, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su richiesta del presidente della commissione esaminatrice e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti della Regione o delle unità sanitarie locali.

Il segretario deve avere i requisiti di cui al precedente art. 9, quarto comma.

Art. 11.
Notifica del calendario e della sede degli esami

Ai fini della notifica ai candidati delle sedi delle prove di esame e del calendario delle medesime il bando di concorso può prevedere che la commissione esaminatrice provveda, anziché tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla competente struttura della giunta regionale, per i successivi adempimenti, i verbali dei lavori nonché ogni altro atto del concorso.

Nei concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario le commissioni esaminatrici nella valutazione del « curriculum » formativo a norma dell'art. 10 del decreto ministeriale, devono prendere in considerazione, tra l'altro, gli attestati di frequenza dei corsi svolti presso le università e le scuole mediche ospedaliere riconosciute a norma dell'art. 12 del codice civile.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e provvede alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze espresse dai candidati idonei.

La deliberazione di cui al precedente terzo comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.
Posti conferibili

Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che successivamente alla data di cui al primo comma dell'art. 1 e fino alla data di inizio delle prove di esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza;

d) i posti, ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'unità sanitaria locale il quale abbia lasciato il servizio entro la data di inizio delle prove di esame per disdetta o per altro motivo e non venga sostituito, per i quali l'unità sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle unità sanitarie locali stesse, che ne abbia titolo, nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali, in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Art. 14.
Conferimento dei posti

Il presidente della giunta regionale dispone l'assegnazione delle unità sanitarie locali dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Il candidato che sia inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 12 che rifiuti l'assegnazione ad una unità sanitaria locale compresa nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso da ulteriori assegnazioni.

I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, sono conferiti, in base alle scelte espresse dai candidati che abbiano dichiarato di essere disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 15.
Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità sanitarie locali possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti stessi resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione di candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 13, primo comma, lettere *c)* e *d)*, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 1 e quelli di nuova istituzione.

Il presidente della giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto ai sensi del successivo art. 19, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 16.
Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, composta dai vincitori del concorso e dagli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 13, lettera *c)*, nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al trasferimento nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali in forza di particolari disposizioni di legge, sono esclusi dalla graduatoria unica, a partire dall'ultimo, tanti concorrenti quanti sono i posti da conferire.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

Titolo II

TRASFERIMENTI

Art. 17.
Pubblicazione dei posti disponibili

All'atto dell'indizione dei pubblici concorsi la Regione, anche ai fini della notifica alle unità sanitarie locali, pubblica nel Bollettino ufficiale, apposito bando nel quale siano indicati i posti messi a concorso, disponibili nelle diverse unità sanitarie locali.

Per i posti di personale medico deve essere data indicazione di quelli compresi in strutture, divisioni o servizi per i quali, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per i posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento, devono essere indicate le discipline cui i posti stessi si riferiscono.

Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei propri dipendenti, con i più idonei mezzi di pubblicazione, l'elenco dei posti e delle sedi vacanti.

Art. 18.
Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale nell'ambito della Regione devono essere redatte in carta semplice ed in duplice copia e sono indirizzate al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade perentoriamente alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'apposito bando di cui al precedente art. 17. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenza. Il personale medico è tenuto a precisare se la domanda si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo decorso il triennio di formazione.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti ed istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Art. 19.
Graduatoria dei trasferimenti

Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie alla formazione delle graduatorie provvede la stessa commissione costituita per il rispettivo concorso, in relazione ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alle competenti strutture della giunta regionale per i successivi adempimenti.

Per il restante personale, escluso quello laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, le graduatorie sono predisposte dalle competenti strutture della giunta regionale, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone il trasferimento, che opera con effetto dalla data di immissione in servizio del candidato nominato nel corrispondente posto.

Il provvedimento della giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra unità sanitaria locale sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 20.

Selezioni per le assunzioni per chiamata diretta

Le selezioni per le assunzioni di personale per chiamata diretta sono effettuate dalla Regione a norma dei successivi articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

a) ruolo sanitario:

tabella I, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

tabella N, quadro 2°, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

b) ruolo tecnico:

tabella F, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella G, profilo professionale: agenti tecnici;

c) ruolo amministrativo:

tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella D, profilo professionale: commessi.

Art. 21.

Individuazione dei posti da ricoprire

Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 luglio che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 20.

Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili anche quelli che si rendono vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui all'art. 12, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio e vengono detratti quelli riservati ai cittadini rientranti tra le categorie protette.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa alla giunta regionale per gli adempimenti di competenza entro il 31 luglio.

Art. 22.

Indizione e pubblicazione delle selezioni

La giunta regionale indice, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che dispone i trasferimenti, la selezione per la copertura dei posti:

a) individuati ai sensi del precedente art. 21 e non coperti mediante trasferimento;

b) resisi vacanti a seguito di trasferimento e dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è notificato agli enti cui compete per legge il collocamento speciale.

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali provvedono, su richiesta e secondo le indicazioni della Regione, a dare idonea pubblicità ai bandi stessi.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui all'art. 159, secondo comma, del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 23.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta a norma dell'art. 160 del decreto ministeriale, salva la diversa normativa prevista negli accordi unici nazionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente della commissione esaminatrice a consiglieri regionali od a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali.

Art. 24.

Indizione ed espletamento delle selezioni a livello locale

La giunta regionale può procedere all'indizione ed all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo anche a livello locale e per gruppi di unità sanitarie locali.

Art. 25.

Norme applicabili

Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano, sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali e trasferimenti previste dalla presente legge.

Art. 26.

Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta, l'assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge.

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità in procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procede come previsto nei seguenti commi.

Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi prevista al precedente art. 1 le unità sanitarie locali indicano il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva sono dichiarati vincitori ed assegnati nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria.

Titolo IV

INCARICHI

Art. 27.

Incarichi e supplenze

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione e previo nulla-osta della Regione possono essere conferiti incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla vacanza mediante trasferimento interno o comando. L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali.

Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio possono essere conferiti incarichi di supplenza per assenza od impedimento del titolare del posto, qualora non sia stato possibile provvedere entro tre mesi dalla disponibilità del posto stesso, mediante trasferimento interno o comando.

La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui il posto è vacante o disponibile, mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

L'individuazione del candidato dichiarato idoneo al quale conferire l'incarico o la supplenza, è effettuata dalla Regione su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sulla base della graduatoria di cui al precedente quarto comma. Non è conferibile l'incarico o la supplenza a candidati già in servizio quali incaricati o supplenti.

Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione ai fini indicati nel precedente quinto comma, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per le unità sanitarie locali di riferimento.

Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano nei casi di assunzione di personale ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In mancanza di graduatorie utilizzabili agli effetti di cui ai precedenti primo e secondo comma la Regione emana, con deliberazione della giunta regionale, appositi avvisi pubblici per la copertura temporanea dei posti a norma del presente articolo nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi.

L'avviso, con l'indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni quindici.

La graduatoria è formulata in base ai titoli prodotti dagli interessati, da valutare secondo i criteri previsti per i corrispondenti concorsi pubblici in vigore al momento dell'emanazione dell'avviso.

I titoli sono valutati da un'apposita commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale all'atto dell'indizione dell'avviso pubblico, così composta:

a) l'assessore regionale alla sanità od un suo delegato con funzioni di presidente;

b) un dipendente regionale od un dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente allo stesso ruolo e disciplina del posto messo a concorso;

c) un dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente allo stesso ruolo e disciplina del posto messo a concorso designato dalle organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali.

L'efficacia delle graduatorie relative ai predetti avvisi pubblici cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale.

Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze né motivo di esclusione da altre graduatorie.

Nei confronti del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali, cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa od altra unità sanitaria locale, il comitato di gestione dispone la conservazione del posto per la durata dell'incarico o della supplenza.

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 28.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con unità sanitarie locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

A tali fini deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso od alla selezione per chiamata diretta la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che danno titolo alla riserva di posto. Detta documentazione è costituita:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di lavoro continuativo, ai sensi degli articoli 2096 e seguenti del codice civile, per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma del presente articolo;

b) da un'attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti messi a concorso, da riservare al personale di cui ai precedenti commi, è stabilita nei bandi di concorso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente ad indire il concorso.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 29.

Aggiornamento tecnico-scientifico

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45, ultimo comma, del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali presentano alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intendono attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale nel rispetto di quanto previsto dalle norme contenute nell'accordo nazionale unico di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale.

Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

a) i servizi interessati;

b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali od acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

La giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento del programma.

I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono chiedere alla giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni ai comandi di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

La giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 30.

Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio, di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal richiamato art. 59 esprime con deliberazione il proprio motivato parere. Sulla domanda di riammissione in servizio decide la giunta regionale, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale.

In caso di riammissione in servizio l'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Art. 31.

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale di appartenenza, con provvedimento del comitato di gestione, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'inquadramento di cui al precedente secondo comma è disposto su proposta di un'apposita commissione tecnica nominata dal comitato di gestione composta dal coordinatore sanitario nonché da quattro dipendenti, appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali. Qualora gli appartenenti alla posizione funzionale apicale siano inferiori a tre il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale ovvero con personale di posizione funzionale apicale di altra unità sanitaria locale.

Art. 32.

Assegnazione di personale in soprannumero

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo movimento per trasferimento. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale alla quale il personale appartiene.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti. Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al precedente primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale dispone con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita.

Il personale trasferito da altra unità sanitaria locale della Regione ai sensi del presente articolo per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

Le norme di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 33.

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario che non risultino dalle trasformazioni di cui al successivo art. 34.

Ai concorsi di cui al presente articolo si applica la normativa prevista dal decreto ministeriale e dalla presente legge.

Art. 34.

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, quarto comma.

Per i posti derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente comma la giunta regionale, nella prima applicazione della presente legge, bandisce appositi concorsi, per titoli ed esami, riservati agli assistenti ospedalieri di ruolo delle rispettive unità sanitarie locali nella corrispondente disciplina, i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Ai predetti concorsi si applica la normativa prevista dal decreto ministeriale ed in particolare l'art. 153 nonché quella della presente legge, salvo quanto indicato ai successivi commi.

A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali vengono compilate graduatorie distinte per ciascuna unità sanitaria locale, al fine dell'assegnazione dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario agli assistenti appartenenti all'unità sanitaria locale stessa che risultino vincitori.

Le graduatorie di cui al presente articolo possono essere utilizzate, per il tempo necessario, entro il termine massimo di un triennio, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I posti rimasti vacanti dopo le procedure del presente articolo non possono essere coperti fino a che rimangono in servizio in soprannumero gli assistenti già titolari del relativo posto poi trasformato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali in conformità alle direttive impartite dalla Regione con deliberazione della giunta regionale ed in relazione alle esigenze del territorio nonché ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nella legge regionale 6 giugno 1980, n. 55, provvedono alla riorganizzazione dei servizi veterinari tenuto conto delle aree funzionali ed all'eventuale trasformazione, in caso di necessità, di posti di veterinario coadiutore in posti di veterinario dirigente.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei tra gli aventi diritto con le procedure di cui al precedente art. 27, attuate dalle unità sanitarie locali stesse. La commissione per l'esame dei titoli prodotti dai concorrenti è presieduta dal presidente del comitato di gestione.

Art. 35.

Riserva dei posti nei primi concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale, sono riservati due terzi dei posti messi a concorso o, nel caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente ed in modo continuativo, in posizione non di ruolo, ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978 e, limitatamente alle qualifiche iniziali, dal 15 settembre 1979 al 15 marzo 1980, il quale non abbia usufruito dei benefici dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo.

I candidati devono presentare, in allegato alla domanda di ammissione al corrispondente concorso ed ai fini della idonea documentazione del titolo alla riserva dei posti, un certificato del presidente dell'unità sanitaria locale, controfirmato dal coordinatore amministrativo, attestante:

a) il servizio svolto per incarico o l'espletamento delle funzioni in posizione funzionale e disciplina corrispondenti ai posti messi a concorso nei periodi di cui sopra, con indicazione degli estremi dei relativi atti deliberativi;

b) l'esistenza del posto corrispondente nella pianta organica provvisoria determinata dalla Regione;

c) la sussistenza della vacanza del posto.

La giunta regionale, con propria deliberazione, previa verifica dei requisiti sopraindicati e contestualmente all'ammissione dei concorrenti, provvede all'ammissione, alla riserva dei posti.

Art. 36.

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, vacanti nelle due aree previste dal decreto ministeriale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, che residuano dopo l'applicazione dell'art. 66 dello stesso decreto, nonché delle norme di cui all'art. 38 della presente legge, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorso, per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto e già titolari di posti presso sedi, servizi ed uffici veterinari ubicati nel territorio dell'unità sanitaria locale interessata.

La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario dirigente regionale in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale dei veterinari della provincia cui appartiene l'unità sanitaria locale interessata.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione o di un'unità sanitaria locale di posizione funzionale per accedere alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere raggruppati per provincia.

Art. 37.

Iscrizione ad ordini professionali del personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Il personale già dipendente da enti od amministrazioni di cui sono venuti a cessare i compiti nelle materie proprie del Servizio sanitario nazionale e trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, appartenente a profili professionali dei ruoli sanitario e professionale per i quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti norme, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali e che non sia già in possesso di detto requisito è tenuto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione dei primi ruoli nominativi regionali, a provvedere all'iscrizione, a pena di decadenza dall'impiego.

Art. 38.

Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

All'atto del primo inquadramento del personale di cui al primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'assegnazione dei posti previsti nel comma medesimo è subordinata al possesso da parte del personale interessato delle qualifiche corrispondenti a quelle relative al posto da ricoprire previste dalla tabella 2 allegata al decreto stesso.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso, per soli titoli, da valutarsi, per singolo profilo professionale, con i criteri fissati dal decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato in possesso dell'amministrazione.

A tal fine il comitato di gestione emana un avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito dal medesimo, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengono utili ai fini della formazione della graduatoria.

Alla formazione della graduatoria di cui al precedene terzo comma provvede una commissione nominata dal comitato di gestione e composta da:

1) presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale od un componente suo delegato;

2) componenti:

a) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

b) un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

c) due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno designato dalla Regione.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente art. 32.

Il personale di ruolo che alla data di approvazione della presente legge si trovi in posizione di comando od assegnazione provvisoria presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza è inquadrato a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni, nella pianta organica della unità sanitaria locale nella quale opera, purché esista posto corrispondente.

Art. 39.

Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili, ai sensi del precedente art. 1, è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni od enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 18. Ai predetti fini l'elenco dei posti vacanti è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare, determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al precedente primo comma.

I candidati prescelti ai sensi del precedente terzo comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 17 e successivi e sono inseriti nella graduatoria, da formulare, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la giunta regionale secondo l'ordine della graduatoria finale ed in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tal fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

In relazione all'attivazione dei trasferimenti di cui al presente articolo, i bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti vacanti può variare in aumento od in diminuzione nel limite massimo del 10 per cento per ciascuna posizione funzionale.

Il personale che alla data di approvazione della presente legge opera in posizione di comando presso una unità sanitaria locale della regione Lazio da almeno un anno e sia in possesso

dei titoli previsti per richiedere il trasferimento interregionale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni, nella pianta organica dell'unità sanitaria locale nella quale opera, purché esista il corrispondente posto di ruolo, previo assenso della Regione di provenienza.

Art. 40.
Trasmissione dei provvedimenti di assunzione

Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, copia dei provvedimenti di assunzione del personale ai fini dell'iscrizione dello stesso nei ruoli nominativi regionali.

Art. 41.
Norme transitorie per la nomina delle commissioni

Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale vengono effettuati, con le modalità ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Art. 42.
Nullità degli atti

Gli atti ed i provvedimenti disposti ed eseguiti in violazione delle norme della presente legge sono nulli di diritto.

Le certificazioni atte a documentare il diritto alla riserva dei posti ed all'ammissione ai concorsi riservati, di cui agli articoli 34 e 35 della presente legge, comportano la responsabilità diretta di chi li ha rilasciati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. 11.
Norme per le realizzazioni di centri di accoglienza notturna nel comune di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 del 9 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, la Regione, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone in condizioni di grave disagio economico e sociale, promuove la realizzazione di centri di accoglienza notturna nella città di Roma mediante l'erogazione di contributi al comune di Roma; i centri sono aperti sia ai residenti che ai non residenti nonché agli stranieri.

Il comune di Roma gestisce i centri di accoglienza notturna avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di enti, anche di natura religiosa, dotati di requisiti strumentali e funzionali per organizzare il relativo servizio.

L'importo del contributo per ciascun ospite-notte viene aggiornato annualmente con deliberazione della giunta regionale secondo gli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) di variazione del costo della vita.

Art. 2.
Strutture

I centri di accoglienza notturna devono disporre di locali idonei all'alloggio e tali da ospitare un minimo di dieci ed un massimo di sessanta persone.

Per ogni cinque posti letto deve essere previsto un servizio igienico completo di doccia.

I posti letto devono essere articolati in ambienti per l'accoglienza di non più di quattro ospiti, con una superficie minima di 8 metri quadrati per ciascuno, garantendo che gli arredi siano essenziali e funzionali per l'accoglienza dei fruitori del servizio.

Art. 3.
Servizi ausiliari

Presso i centri di accoglienza notturna deve essere disponibile un servizio sociale che curi, attraverso gli opportuni collegamenti con i servizi territoriali e centrali, le iniziative volte alla rimozione delle cause di disagio sociale.

Le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie devono essere assicurate gratuitamente dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è situato il centro.

A tal fine deve essere previsto un collegamento con i servizi di guardia medica e psichiatrica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.
Soggetti beneficiari

I centri di accoglienza notturna sono aperti, nelle ore stabilite dalla convenzione di cui al successivo art. 5, ai portatori di appositi buoni personali distribuiti dagli enti gestori tramite le circoscrizioni del comune di Roma ovvero, per gli stranieri ed i cittadini non residenti, tramite la competente ripartizione sicurezza sociale dello stesso comune.

La convenzione fissa le modalità per il rilascio dei buoni e le condizioni che danno luogo all'ammissione ai centri. Le circoscrizioni, ovvero la ripartizione comunale di sicurezza sociale, accertano l'effettiva sussistenza di dette condizioni a seconda che trattasi rispettivamente di residenti o di non residenti, stranieri compresi.

I buoni di cui sopra sono validi ciascuno per una notte. All'ora fissata per la chiusura del centro, gli ospiti devono lasciare i locali e non possono lasciarvi beni od oggetti di loro proprietà.

Art. 5.
Convenzioni

Gli enti interessati all'organizzazione ed alla gestione dei centri di accoglienza notturna di cui ai precedenti articoli devono presentare apposita istanza al comune di Roma entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il primo anno di attuazione della legge stessa, ed entro e non oltre il 31 ottobre, per gli anni successivi.

L'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare la presenza dei requisiti per l'organizzazione e la gestione del servizio nonché del programma annuale di attività e del preventivo di spesa.

Il comune di Roma, valutate le istanze pervenute nei termini indicati al precedente primo comma, stipula con gli enti ritenuti idonei apposita convenzione annuale per disciplinare, in conformità a quanto stabilito nella presente legge, le modalità organizzative e di gestione del servizio, previa deliberazione della giunta regionale con la quale viene disposta per il relativo anno la concessione in favore del comune stesso dei contributi di cui al precedente art. 1.

La deliberazione prevista dal precedente terzo comma è emanata dietro motivata richiesta del comune di Roma, contenente anche l'indicazione della spesa complessiva presunta derivante dalla stipulazione della suddetta convenzione, e non può superare i limiti dello stanziamento del bilancio regionale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.
Contributi

Il comune di Roma provvede ad erogare agli enti gestori dei centri di accoglienza notturna contributi concessi dalla Regione attraverso anticipazioni trimestrali, sulla base dei preventivi presentati dall'ente stesso.

Gli eventuali conguagli sono effettuati, al termine della gestione annuale del servizio, sulla base di appositi rendiconti che devono essere presentati al comune di Roma dagli enti gestori entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla corretta conduzione dal punto di vista igienico compete all'unità sanitaria locale sul cui territorio insiste il centro.

La convenzione può essere risolta in ogni tempo dal comune qualora la gestione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione, ovvero qualora i locali non risultino più idonei, o si riscontrino carenze igieniche o cattiva manutenzione dei locali stessi e degli arredi.

Art. 8.
Relazione e consuntivo

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune di Roma trasmette al presidente della giunta regionale una relazione sulla attività svolta ed un consuntivo delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio per l'accoglienza notturna.

La Regione provvede all'eventuale recupero di somme non utilizzate anche mediante compensazione in sede di concessione dei contributi per l'anno successivo a norma del precedente art. 6.

Nel primo anno di attuazione il comune di Roma trasmette ogni tre mesi al presidente della giunta regionale la relazione sulle attività, indicando anche il numero delle richieste di ammissione al centro pervenute e quelle accolte ai fini della programmazione del servizio per gli anni successivi.

Art. 9.
Norme finanziarie

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi in termini di competenza al cap. 14202 che viene istituito nel bilancio regionale dello stesso anno con la seguente denominazione: « Contributi al comune di Roma per la realizzazione di centri di accoglienza notturna ».

Alla copertura del predetto onere si provvede, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzazione di lire 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al cap. n. 25831, lettera *a*), elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1984 della regione Lazio.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione dei relativi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 gennaio 1985.

(1651)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica alla legge regionale 29 ottobre 1984, n. 60, recante disciplina e finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 7 novembre 1984 e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 339 dell'11 dicembre 1984).

Nella legge citata in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 23, comma 1, la lettera aggiunta al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, non è la lettera *e*) bensì la lettera *s*);

all'art. 25, comma 1, in luogo di: « ... del titolo *I* della legge ... », leggasi: « ... del titolo *II* della legge ... ».

(2475)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*		*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221